

COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con delibera consiliare n. 13 del 28 gennaio 1992 e modificato con delibera C.C. n. 5 del 27 aprile 1993

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Principi generali e campo di applicazione

1. I contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per il Comune e comunque riguardino le alienazioni, locazioni, acquisti, appalti e somministrazioni sono affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 3.

2. La scelta della procedura piu' idonea da adottare per ciascun contratto, cosi' come le condizioni generali o particolari del medesimo, sono deliberate dagli organi collegiali dell'Ente, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della legge 8/6/1990, n. 142 e dello Statuto, e tenuto conto del primario fine di assicurare contestualmente l'economicita' delle prestazioni, l'efficienza, l'imparzialita' e il rispetto dei principi della concorrenzialita' e della pari opportunita' tra i concorrenti.

3. Le condizioni, le clausole generali e particolari cosi' come i principi e le modalita' attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni, alle acquisizioni di beni mobili o immobili, alla costituzione di diritti reali e, in genere ad ogni altra attivita' tanto in ordine economico che sociale posta in essere dal Comune che implichi un rapporto contrattuale.

ART. 2 - Osservanza di leggi,

1. I singoli contratti, oltre che dalle norme di legge e del presente regolamento possono in rapporto all'entita' e alla specificita' dell'oggetto, essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

2. In particolare si considerano integrativi della presente regolamentazione:

a) Nel caso di appalti di lavori pubblici:

1. - il capitolato speciale d'appalto;

2. - il capitolato generale per l'appalto delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.7.1962, n. 1063 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. - la legge 20.3.1865, n. 2248, all. F. ed il Regolamento per la direzione, contabilita', e collaudo dei lavori pubblici approvato con r.d. 25.5.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. - la Legge Regionale 31.10.1986 n. 46;

5. - tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti ed istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle.

b) Nel caso invece di forniture

ture di beni, servizi, alienazioni o lavori in economia:

1. - i capitolati speciali o foglio condizioni predisposti dall'Amministrazione per il singolo affidamento;

2 - tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti e le circolari esplicative, attinenti all'affidamento;

3. - propri capitolati generali per le forniture di beni e servizi e per i lavori in economia;

4. - specifici regolamenti economici.

c) In tutti i casi:

1. - le disposizioni contro la lotta alla delinquenza, di cui alle leggi 27.12.1956 n. 1423; 31.5.1965 n. 575; 13.9.1982 n. 646; 23.12.1982 n. 936; 19.3.1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPO II: SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 3 - I sistemi di affidamento

1. Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture e servizi si puo' pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare o della trattativa privata.

a) Pubbliche gare

1. - L'asta pubblica (o pubblico incanto) nelle sue diverse articolazioni, cosi' come prevista e disciplinata dagli artt. 73 e seguenti del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato approvato con

r.d. 23.5.1924, n. 827;

2. - la licitazione privata nelle forme previste dall'art. 89 e seguenti del suddetto regolamento, dalla legge 2.2.1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. - L'appalto concorso, cosi' come previsto e regolato dall'art. 3 del d.l. 6.2.1919, n. 107; dall'art. 4 del r.d. 18.11.1923 n. 2440 e dagli artt. 40 e 91 del r.d. 23.5.1924, n. 827.

4. Qualora gli importi degli appalti superino i limiti indicati in sede comunitaria, devono essere utilizzati i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi' come recepiti in sede nazionale e quindi con le modalita' di cui alla legge 8.8.1977, n. 584 e 30.3.1981, n. 113 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il concorso di idee, finalizzato non alla esecuzione di lavori ma alla semplice acquisizione delle problematiche complesse o di natura artistica con l'acquisizione, attraverso una pubblica gara, di suggerimenti o progetti.

b) Trattativa privata

1. si procede mediante la trattativa privata previa gara ufficiosa per appalti di opere pubbliche e forniture di importo non superiore a un miliardo;

2. si procede mediante trattativa privata senza preventiva gara ufficiosa:

a) quando l'asta pubblica o licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati

motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

b) quando si tratti dell'acquisto di cose o prestazioni di servizi che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura o quantita' limitata o modica spesa non sia conveniente promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici del Comune;

d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso e' destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze o quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire i normali incanti o la licitazione;

f) quando ricorrano i presupposti previsti da leggi statali o regionali.

2. Ai sensi del precedente comma lett. b) punto 2, si intende modica spesa un importo non superiore a L. 50.000.000.

#### ART. 4 - Commissioni di gara

1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione con pubbliche gare a mezzo asta pubblica, licitazione privata, e' riservato ad apposita commissione composta dal Presidente, dal Segretario-verbalizzan-

te e da due testimoni.

2. La presidenza della commissione e' attribuita al Segretario Comunale;

3. La commissione per l'appalto-concorso o il concorso di idee e' composta dal Segretario Comunale che svolge le funzioni di Presidente e da quattro esperti nel settore scelti per la loro qualificazione tecnica e specifica preparazione nominati dalla Giunta Comunale.

4. In caso di gara ufficiosa la Commissione e' composta dal Presidente e da due dipendenti preferibilmente appartenenti al servizio interessato individuati dal Presidente, e avra' il compito di procedere alla apertura delle buste, alla verifica della regolarita' delle offerte ed alla stesura della relativa graduatoria.

5. Alla commissione e' demandato il compito di pervenire ad una graduatoria di merito e di formulare una proposta di aggiudicazione da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione.

6. Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente dell'Amministrazione comunale individuato dal Presidente.

#### ART. 5 - Modalita' operative

1. Per quanto specificatamente attiene all'individuazione delle imprese da invitare alle gare da espletare con i sistemi della licitazione privata e dell'appalto concorso per l'affidamento di lavori, pubblici servizi e forniture, si opera applicando le norme regolanti la specifica materia ed in particolare la legge 2.2.1973, n.

14 (art. 7) e la legge 8.8.1977, n. 584 (art. 9) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55.

2. Per l'affidamento in appalto di opere pubbliche e per la fornitura di valore superiore a L. 20.000.000 la gara ufficiosa verra' indetta previa apposita indicazione della Giunta Comunale che individuerà le ditte da invitare ed approvera' lo schema del bando o della lettera di invito di cui al successivo art. 7.

#### ART. 6 - Albo delle Ditte di Fiducia. Formazione e Aggiornamento

1. Il Comune mediante apposito bando debitamente pubblicato all'Albo Pretorio da' notizia dell'intendimento di istituire l'Albo delle Ditte di fiducia.

2. Le ditte interessate sono invitate a segnalare il proprio nominativo, allegando la sottoindicata documentazione:

a) - certificato iscrizione A.N.C. (se posseduto);

b) - certificato di iscrizione C.C.I.A.A. di data recente;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante che i legali rappresentanti della ditta non hanno carichi pendenti o procedimenti in corso e che la ditta non e' soggetta ne' a procedure esecutive ne' concorsuali da almeno tre anni, noche' la regolarita' delle contribuzioni previdenziali e degli adempimenti fiscali;

d) organico ed attrezzature;

e) eventuali referenze;

3. L'Amministrazione comunale, sulla scorta delle segnalazioni pervenute, alla luce delle verifiche ed accertamenti operati, nonché delle proposte degli uffici comunali, a suo insindacabile giudizio, elabora distinti elenchi riferiti rispettivamente ai differenti rami di attivita' (opere, servizi e forniture) in relazione alle differenziate specializzazioni delle Ditte segnalatesi.

4. Gli elenchi in parola sono approvati con provvedimento della Giunta Comunale. Contestualmente e' data comunicazione agli interessati della inclusione negli elenchi stessi.

5. La validita' degli elenchi e' annuale, per cui ogni anno si dara' luogo al loro aggiornamento. Su proposta degli uffici e previa verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilita' di cui ai punti precedenti, la Giunta Comunale puo' includere nell'elenco nuove ditte anche a scadenze diverse.

6. Agli elenchi in parola il Comune ricorre per scegliere le imprese da invitare alle gare ufficiose e per integrare gli elenchi delle imprese da invitare ad aste, licitazioni o appalti-concorso qualora se ne ravvisi l'opportunita'.

7. Nell'individuazione delle imprese da invitare si opera di volta in volta secondo motivi di opportunita' e valutazioni tecniche.

CAPO III: BANDO E LETTERA D'INVITO MODALITA' PER LA FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OF-

FERTE

ART. 7 - Il bando o la lettera d'invito. Natura giuridica e contenuti

1. Il bando di gara o la lettera d'invito, nel caso di trattativa privata, non rappresentano un formale impegno per l'Ente a stipulare il conseguente contratto.

2. Il bando o la lettera di invito, sono improntati alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente tanto i requisiti quanto le modalita' da seguire per la partecipazione.

3. In particolare vanno evidenziati gli elementi da considerare essenziali ai sensi dell'art. 56 della legge 142/1990.

ART. 8 - Modalita' di formulazione delle offerte per pubbliche gare e trattative previa gara ufficiosa.

1. Per tutte le pubbliche gare, le offerte sono redatte in conformita' con la legge sul bollo. In ogni caso tutte le offerte devono essere formulate nel rispetto delle norme, modalita' e condizioni previste dal bando di gara, dalla lettera di invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento e devono riportare all'esterno della busta, in un modo chiaro e leggibile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara o appalto cui si riferiscono.

ART. 9 - L'inoltro e la presentazione delle offerte

1. La presentazione delle offerte e' effettuata nel rispet-

to dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalla lettera di invito o dal bando di gara.

2. I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare, in carenza di apposita previsione legislativa, sono determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine congruo in grado cioe' di consentire, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto, la presentazione di offerte serie e ragionate.

3. I termini previsti per la presentazione sono perentori e, conseguentemente, richiamato il principio del ricevimento entro date ed orari ben individuati, l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.

4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta stessa, fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento, apposta dal funzionario a cio' abilitato.

ART. 10 - Modifica o integrazione delle offerte

1. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri, o sostituisca la precedente migliorandola.

b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di rego-

lamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalita' previste per l'offerta principale.

2. Non e' ammissibile la contemporanea presentazione di piu' offerte, in quanto, non potendosi individuare l'ultima in ordine di tempo, non si sarebbe in grado di interpretare la reale volonta' del concorrente.

In tale fattispecie il concorrente è escluso dalla gara.

#### ART. 11 - Validita' temporale delle offerte

1. Le offerte non possono essere ritirate, e divengono quindi impegnative per il proponente dal momento del ricevimento agli atti del Comune.

2. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello a tal fine indicato nel bando o avviso di gara.

#### ART. 12 - Le offerte risultanti uguali

1. Nel caso due o piu' concorrenti abbiano presentato offerte uguali, il Presidente, ove i concorrenti medesimi siano presenti, dispone immediatamente una nuova gara tra loro, con il metodo che ritiene piu' opportuno, ed esperita questa, aggiudica l'appalto al migliore offerente.

2. Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara od ancora le offerte debbano essere contenute entro limiti ben individuati o si sia proceduto con uno dei sistemi di cui all'art. 1, lett. B-C-D della Legge 2.2.1973, n. 14, si procede alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

#### CAPO IV: STIPULAZIONE DEI CONTRATTI: ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI

#### ART. 13 - Pubblicazione dei risultati di gara

1. In presenza di appalto di lavori pubblici a seguito di pubblica gara, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto esposto dall'art. 20 della Legge 19.03.1990, n. 55, si provvede alla pubblicazione del risultato di gara con le modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

#### ART. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali (comprese le spese di copia e bollo, diritti di segreteria, le imposte e tasse relative agli adempimenti conseguenti la stipulazione, registrazione, voltura catastale, trascrizione ecc.) sono poste a carico del privato contraente quando non previsto diversamente dalla legge.

#### ART. 15 - I depositi cauzionali

1. Per la partecipazione alla pubblica gara, limitatamente dalle ipotesi previste dalle specifiche leggi viene richiesta garanzia mediante un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e le modalita' di prestazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.

2. Non appena espletata la gara ed intervenuta l'aggiudicazione sono svincolate le garanzie prestate provvisoriamente dalle ditte non risultate aggiudicatarie.

3. L'impresa aggiudicataria presta, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto ed entro i termini stabiliti dalla Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera d'invito.

4. Tanto il deposito cauzionale quanto quello definitivo possono essere costituiti, giusta le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10.12.1981, n. 741 e l.6.1982, n. 384 e successive modifiche e integrazioni, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.2.1959, n. 449.

5. In luogo della cauzione definitiva puo' essere consentito nei casi previsti dalla Legge e qualora trattasi di imprese di fiducia dell'Amministrazione di notoria solidita', l'esonero dal deposito cauzionale definitivo a condizione che l'impresa stessa applichi le migliori del R.D. 23.5.1924, n. 827 e della legge 17.2.1968, n. 93, art. 5.

6. Lo svincolo del deposito cauzionale e' disposto dal Segretario Comunale non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione a mezzo di certificato di regolare esecuzione o collaudo.

7. Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicano le particolari condizioni previste dall'art. 5 della legge 10.12.1981, n. 741 che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

ART. 16 - Conformita' del contratto con l'atto deliberativo

1. Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

2. All'Ente appaltante e' riservata la facolta' di procedere all'eliminazione di eventuali differenze esistenti tra i due provvedimenti con ulteriore atto deliberativo.

ART. 17 - La stipulazione del contratto

1. La stipulazione dei contratti del Comune puo' avvenire in tre forme diverse:

a) in forma pubblica, cioe' a mezzo di notaio;

b) in forma pubblica amministrativa, cioe' a mezzo del Segretario comunale o di chi legittimamente ed a tutti gli ef-



fatti lo sostituisce;

c) per scrittura privata, quando il rapporto si perfeziona tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza la necessita' di intervento di pubblici ufficiali.

2. L'adempimento della stipulazione deve avere luogo nel piu' breve tempo e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

3. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione attiva la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della legge 8.10.1984, n. 687 nonche' tutte le altre azioni da porre in essere per l'esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 18 - Il rogito a mezzo del Segretario

1. I contratti conseguenti a pubbliche gare nonche' tutti gli atti quali occorra conferire il crisma della pubblicita' e dell'autenticita', vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati in un unico originale dal Segretario del Comune che opera nel rispetto delle modalita' e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

2. L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvede alla tenuta del repertorio, alla relativa iscrizione degli atti rogati in forma pubblica amministrativa nonche' a tutti gli ulteriori adempimenti inerenti l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

ART. 19 - I diritti di rogito

1. Per gli atti iscritti a repertorio dal Segretario, sono dovuti, ai sensi del deposito di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 ter della legge del 29.10.1987, n. 440.

2. Tali diritti vengono contabilizzati al momento dell'iscrizione dell'atto a repertorio e ripartiti periodicamente tra i vari soggetti interessati al riparto stesso.

3. La quota spettante all'ufficiale rogante puo' essere liquidata, nel rispetto dei limiti fissati dal d.l. 22.12.1981, n. 786, convertito nella legge 25.2.1982 n. 51, previa adozione di atto deliberativo ricognitivo.

CAPO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e la disciplina sostanziale del medesimo quali le modalita' di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalita' e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitoli speciali e generali da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del codice civile.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali modificatrici di norme regolanti questa materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore dopo le approvazioni di rito e ad avvenuta esecuzione della procedura di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento e' subordinato alla avvenuta approvazione ed esecutivita' dello Statuto Comunale.

\* IgoSoft/1991 \*  
contratt

**COMUNE DI PAULARO**

PROVINCIA DI UDINE

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**Sessione ~~ordinaria~~ straordinaria Seduta pubblica ~~privata~~ di 1<sup>a</sup> convocazione

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - TRATTATIVE PRIVATE - ACQUISIZIONE DEI PREVENTIVI - ADOZIONE ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO.**

L'anno millenovecento **novantatré** il giorno **27**  
del mese di **aprile** alle ore **20.35**, nella sala comunale,  
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori :

**ASSENTI:**

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) TIEPOLO SERGIO        | 1) DI BERNARDO MARCELLO |
| 2) CANCIANI GIOVANNI     | 2) DEL NEGRO GIULIO     |
| 3) SANDRI RINO           | 3) FOIAZZI ANTONINO     |
| 4) DELLA SCHIAVA GIACOMO | 4) GASPARI OTTAVIO      |
| 5) REVELANT MARIO        | 5) FERIGO ARRIGO        |
| 6) FERIGO ERMES          | 6) CASULA GIANCARLO     |
| 7) MATIZ ALBERTO         | 7) MENEAN ANDREA        |
| 8) FABIANI IVANO         |                         |
| 9) FABIANI ALBANO        |                         |
| 10) MENEAN LUIGINA       |                         |
| 11) ZOZZOLI AMELIO       |                         |
| 12) BARON GIACOMO        |                         |

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT. LUIGI G. CIACCIO**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **PROF. CANCIANI GIOVANNI**  
nella sua qualità di **SINDACO**  
che procede all'esposizione dell'oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione :

Inviata al Comitato  
Provinciale di Controlloil **4 GIU. 1993**Prot. N. **443**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - TRATTATIVA PRIVATA  
ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI. ADOZIONE ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 13 del 28 gennaio 1992 avente ad oggetto: "Legge 08 giugno 1990, n. 142 - art. 59 - comma 1°: Adozione Regolamento per la disciplina dei contratti", ravvisata legittima dal C.C.C. di Udine con decreto n. 2289 Reg. C.C.C. e n. 10925/3.525.6 di prot. nella seduta del 22 aprile 1992; questo Ente ha adottato il Regolamento per la disciplina dei contratti in esecuzione a quanto disposto dall'art. 59 - comma 1° della Legge 08 giugno 1990, n. 142;

VISTE le modifiche ed integrazioni alle norme regolamentari, apportate con atto consiliare n. 5 della seduta odierna:

["ART. 3

COMMA 1 - LETT. B) - N. 1: si inserisce la locuzione all'inizio del comma "procede mediante"

COMMA 1 - LETT. B) - N. 2: si inserisce la seguente locuzione "senza preventiva gara ufficiosa"

COMMA 1 - LETT. B) - N. 2: dopo la locuzione quando si tratti dell'acquisto di "cose" inserire "o prestazioni di servizi"

ART. 8 - COMMA 2: viene abrogato per intero il comma."];

VISTO, in particolare, l'art. 3 del Regolamento suddetto il quale nella disciplina, tra l'altro, il sistema di affidamento delle gare mediante la trattativa privata, secondo i termini di cui all'art. 34 della Legge Regionale 08 agosto 1977, n. 48, non prevede alcuna particolare e specifica disposizione in ordine all'acquisizione dei preventivi in quei casi ove è comunque possibile l'espletamento della preventiva gara ufficiosa;

RITENUTO che - nel caso di specie -, ferme ed inalterate le disposizioni previste dal vigente Regolamento dei contratti, occorra provvedere, da parte del Consiglio Comunale, all'adozione di uno specifico ed idoneo atto di indirizzo e coordinamento agli uffici, e ciò in attuazione a quanto disposto dall'art. 8 comma 1° - dello Statuto Comunale, al fine di perseguire una più esaustiva compiuta attuazione alla norma regolamentare anzidetta evitando - pure - perdurare di oggettivi stati di incertezza e dare omogeneità ai singoli provvedimenti amministrativi istruiti dai competenti Uffici comunali;

OSSERVATO che tali indirizzi del Consiglio Comunale possono determinarsi si come segue:

["TRATTATIVA PRIVATA:

1) La richiesta dei preventivi deve essere sempre inoltrata per iscritto dalle ditte o società fornitrici o esecutrici delle opere.

2) In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere richiesti preventivi a mezzo di telefax qualora ragioni di urgenza ed indifferibilità ne giustifichino il ricorso; di tale circostanza ne dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento deliberativo.

3) I preventivi da parte delle ditte o società interpellate, per quelle fattispecie di scelta del contraente mediante la trattativa privata in cui risulti legittimo, secondo la previsione regolamentare, il ricorso all'esperimento di gara ufficiosa, dovranno essere acquisiti secondo le seguenti modalità:

- fino alla concorrenza di Lire 3.000.000 può essere richiesto un solo preventivo;

- da Lire 3.000.001 a Lire 10.000.000 devono essere richiesti almeno tre preventivi;

- da Lire 10.000.001 a Lire 50.000.000 devono essere sempre acquisiti almeno tre preventivi.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di eventuali oneri fiscali dovuti per legge.

4) Le richieste di preventivi dovrà essere formulata in modo più chiaro ed analitico possibile al fine di evitare ogni ipotetica confusione nei destinatari e porli nella condizione di stesura di offerte chiare e di facile comparazione tra di esse."];

ACCERTATO che la competente Commissione Consiliare con verbale della seduta del 24 febbraio 1993 ha formulato, per quanto di competenza, parere favorevole alle proposte di indirizzo e coordinamento;

DATO ATTO che tali proposte sono state depositate, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto Comunale presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione e, che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito;

APERTA la discussione si hanno i seguenti interventi:

Il Consigliere Sergio Tiepolo propone che sino a tre milioni ci siano tre preventivi;

L'Assessore Alberto Matiz sostiene che è questione di fiducia e tendenzialmente si acquisiscono sempre più preventivi anche per importi inferiori a tre milioni;

ESAURITA la discussione si procede alla votazione;

VISTA la Legge 08 giugno 1990, n. 142;

VISTA la Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 49;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990 in ordine al profilo di legittimità dell'atto;

CON VOTI favorevoli n. 2 (Sergio Tiepolo e Giacomo Baron) e n. 10 contrari per la proposta del Consigliere Sergio Tiepolo di acquisire sempre preventivi per importi non superiori a L. 3.000.000.=;

CON VOTI favorevoli n. 10 e n. 2 contrari (Sergio Tiepolo e Giacomo Baron) per la proposta di richiesta di un solo preventivo per importi fino a concorrenza di L. 3.000.000.=;

#### D E L I B E R A

\* 1) di approvare, per le motivazioni nelle premesse esposte, il presente articolo di indirizzo e coordinamento agli Uffici comunali in ordine alle modalità di acquisizione di preventivi di spesa nei casi di ricorso al sistema della trattativa privata previa gara ufficiosa:

["TRATTATIVA PRIVATA:

1) La richiesta dei preventivi deve essere sempre inoltrata per iscritto alle ditte o società fornitrici o esecutrici delle opere.

2) In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere richiesti preventivi a mezzo di telefax qualora ragioni di urgenza ed indifferibilità ne giustifichino il ricorso; di tale circostanza ne dovrà essere fatta esplicita menzione nel provvedimento deliberativo.

3) I preventivi da parte delle ditte o società interpellate, per quelle fattispecie di scelta del contraente mediante la trattativa privata in cui risultano legittimo, secondo la previsione regolamentare, il ricorso all'esperimento di gara ufficiosa, dovranno essere acquisiti secondo le seguenti modalità:

- fino alla concorrenza di Lire 3.000.000 può essere richiesto un solo preventivo;

- da Lire 3.000.001 a Lire 10.000.000 devono essere richiesti almeno due preventivi;

- da Lire 10.000.001 a Lire 50.000.000 devono essere sempre acquisiti almeno tre preventivi.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di eventuali oneri fiscali dovuti per legge.

4) Le richieste di preventivi dovranno essere formulate in modo più chiaro ed analitico possibile al fine di evitare ogni ipotetica confusione nei destinatari e porli nella condizione di stesura di offerte chiare e di facile comparazione di esse."];

\* 2) di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati.-

\* 3) di demandare al Sindaco, per quanto di competenza, l'adozione di un provvedimento ulteriore ed eventuale provvedimento previsto per legge.

LC/rd/cc7

esprime sulla proposta parere di regolarità tecnica e contabile sotto  
il profilo di legittimità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 53  
della legge 08 giugno 1990, n. 142.-

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Luigi Ciaccio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to PROF. CANCIANI GIOVANNI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to ~~XXXXXXXXXX~~  
ZOZZOLI AMELIO

IL SEGRETARIO

f.to DOTT. LUIGI G. CIACCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale il 04.06.1993 rimanendovi esposta per ~~sedici~~ <sup>quindici</sup> giorni consecutivi senza denunce e reclami.

addi 04.06.1993


L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Claudio Brovedan

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addi 04.06.1993

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO,  
*Luigi Ciaccio*

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Comitato Centrale di Controllo

n. 2394 Reg. C.C.C.

n. 12672 di prot.

Ravvisato legittimo

nella seduta del 13 luglio 1993

Udine, 13 luglio 1993

IL PRESIDENTE

F.to Petiziol

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

f.to Maria Caputo